



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

API Raffineria di Ancona SpA
apiraffineria@pec.gruppoapi.com

e p.c. ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Marche
Direzione Generale
arpam@emarche.it
Dipartimento di Ancona
arpam.dipartimentoancona@emarche.it

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Ancona
Penale.procura.ancona@giustiziacert.it

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.M. n. 171 dell'11 maggio 2018 per l'esercizio della raffineria della Società API Raffineria di Ancona SpA, sita nel Comune di Falconara Marittima (AN). Diffida ai sensi art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA protocollo n. 8769 del 26 febbraio 2019.

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 8769 del 26/02/2019, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., a trasmettere quanto richiesto nella suddetta nota con i tempi e le modalità ivi indicate.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l'autorità competente proceda "alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno", rappresentando al riguardo che come segnalato da ISPRA nella nota allegata, la violazione non è stata precedentemente accertata nel corso dell'ultimo anno.

Il Dirigente

Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente)

ID Utente: 6932

ID Documento: DVA-D3-AR-6932_2019-0010

Data stesura: 28/02/2019

✓ Resp. Sez.: Vicaretti M.
Ufficio: DVA-D3-AR
Data: 28/02/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0008769 Data 26/02/2019
Tit. C Partenza



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA - DIV. III
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
aia@pec.minambiente.it

Copia

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Ancona
Corso Mazzini, 95 - 60121 - ANCONA
penale.procura.ancona@giustiziacert.it

ARPA Marche - Direzione Generale
arpam@emarche.it
ARPA Marche - Dipartimento di Ancona
Via C. Colombo, 106 - 60126 ANCONA
arpam.dipartimentoancona@emarche.it

RIFERIMENTO:

D.M. 171 del 11/05/2018 di riesame complessivo delle Autorizzazioni integrate ambientali rilasciate con decreti n. DVA-DEC-2010-167 del 19/04/2010, n. DVA-DEC-2010-470 del 02/08/2010, n. DVA-DEC 2011-000028 del 31/01/2011 e ss.mm.ii. - Impianto Raffineria API di Falconara Marittima (AN) ubicata in via Flaminia, 685 - 60015 Falconara M.ma (AN).

OGGETTO:

Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in data dal 18/12/2018 al 21/12/2018 - Accertamento violazioni e proposta di diffida della società API Raffineria di Ancona S.p.A. ubicata in Via Flaminia, 685 - 60015 Falconara Marittima (AN).

Nelle giornate dal 18/12/2018 al 21/12/2018 è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso l'Unità produttiva Raffineria API di Falconara Marittima.

La visita ispettiva ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

Inoltre sono state effettuate, contestualmente alla visita in loco, attività di campionamento per la successiva analisi di laboratorio, a cura e per conto di ARPA Marche, su alcuni rifiuti prodotti dall'impianto e sulle acque di scarico del punto di prelievo SF-Raff-1.

In particolare nel corso delle verifiche, durante il sopralluogo in campo e nel corso dei successivi approfondimenti documentali, è emerso quanto segue.

1. Il Gruppo Ispettivo (GI) ha rilevato durante la visita presso la sala controllo degli impianti di raffinerie, effettuata il 18 dicembre 2018, lo stato di marcia della caldaia ausiliaria indicata con codice ASG nel Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al DM 171 di MWt 47,78, come riportato nei grafici acquisiti nel corso dell'ispezione.

Il GI ha altresì acquisito i grafici e tabelle relative alla potenza termica espressa come media oraria del giorno 20/06/2018 (scelto a campione casuale) da cui è risultato che la suddetta caldaia è stata esercitata per ore con una potenza termica superiore a 44,5 MWt.

Infine, ad ulteriore verifica, sono stati acquisiti i dati di potenza termica espressi come media giornaliera relativamente ai mesi di giugno e novembre 2018 da cui risultano valori superiori a 44.5 MWth per 46 giorni su 60.

Il GI ha altresì evidenziato che per il mese di novembre (ovvero periodo autunnale) i dati siano costantemente superiori al 44.5 MWt.

2. Il GI ha rilevato durante la visita presso il deposito temporaneo indicato con codice del Gestore "Area numero 3", la presenza di n. 7 scarrabili con rifiuto CER 170503* e n. 1 scarrabile contenente rifiuto



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

CER 170504 dotati di copertura telonata di cui nessuno chiuso con teloni di copertura (si veda allegato fotografico).

Inoltre, lo scarrabile indicato con numero identificativo 174, contenente il rifiuto CER 170503*, è stato rilevato con la paratia posteriore leggermente aperta con fuoriuscita di un limitato flusso di liquido fino al pozzetto di collegamento al sistema fognario "acque idrocarburiche".

3. Il GI ha rilevato durante la visita presso il deposito temporaneo indicato con codice del Gestore "Area numero 1" la presenza di n. 2 cisterne da 1 metro cubo contenenti prodotti chimici fuori specifica, già campionati ed in attesa dell'analisi di caratterizzazione (si veda allegato fotografico), entrambi posti su un bacino di contenimento di dimensioni pari a circa 2 x 1 x 0,20 m, ovvero corrispondente ad un volume totale di 0,4 m³.

Il GI ha chiesto informazioni al Gestore sulla natura dei rifiuti contenuti nelle cisterne da cui è risultato contenere rispettivamente acido solforico e idrossido di sodio.

Una volta conosciuta la natura dei prodotti, il GI ha richiesto al Gestore di mettere in sicurezza le cisterne ed il Gestore ha immediatamente provveduto a spostare le cisterne in spazi differenti ognuno con un proprio bacino di contenimento (si veda allegato fotografico).

Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPA Marche, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

- a) In relazione al punto 1 mancato rispetto della prescrizione riportata al paragrafo 12.4 di pagina 111 del PIC, allegato al DM 171 del 11/05/2018, laddove alla prescrizione 19 recita: ".....Il Gestore deve esercire la Caldaia Ausiliaria (ASG) con una potenza massima di 44,5 MW;"
- b) In relazione al punto 2 mancato rispetto della prescrizione riportata al paragrafo 12.7 di pagina 131 del PIC, allegato al DM 137 del 29/05/2017, laddove alla prescrizione 111 recita: "..... Le aree destinate al deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e le sezioni destinate al deposito temporaneo di eventuali rifiuti staccati in cumuli, devono essere dotate di un opportuno sistema di copertura (es. scarrabili dotati di copertura, teli, big bag o utilizzando appositi contenitori)."
Inoltre, in relazione al percolamento di liquido dallo scarrabile 174 mancato rispetto della prescrizione riportata al paragrafo 12.4 di pagina 133 del PIC, allegato al DM 137 del 29/05/2017, laddove alla prescrizione 128 punto f) recita: ".....Ove la disciplina di settore non preveda espressamente obblighi differenti, tali acque devono essere collettate ed inviate ad impianto di trattamento reflui, purché non vi sia contatto tra acque meteoriche e rifiuto; ad ogni eventuale contatto, derivante da anomalie del sistema di separazione acque meteoriche/rifiuto, si dovrà provvedere ad una caratterizzazione dell'acqua dilavante la relativa area di deposito che pertanto dovrà essere considerata rifiuto e quindi disciplinata secondo le disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i."
- c) In relazione al punto 3 mancato rispetto della prescrizione riportata al paragrafo 12.7 di pagina 134 del PIC, allegato al DM 137 del 29/05/2017, laddove alla prescrizione 128 punto j) recita: "..... Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di container chiusi:"

Per la violazione di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida:

- I. gestisca conformemente alla prescrizione 19 di AIA. Qualora, per motivi tecnici documentati, non possa essere utilmente esercire la suddetta caldaia con il limite massimo di potenza termica pari a 44,5 MWt, l'efficacia delle prescrizioni di AIA permangono, salvo esplicita espressione in tal senso da parte dell'Autorità Competente;
- II. adegui le procedure del sistema di gestione ambientale in modo di rendere obbligatorio da parte del personale addetto alla gestione dei depositi temporanei la copertura dei cassoni scarrabili contenenti rifiuti, nonché la corretta gestione delle acque di percolazione dei rifiuti che dovessero prodursi, anche incidentalmente.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Systema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Le procedure dovranno altresì essere corredate da un adeguato sistema di registrazione che dimostri la verifica giornaliera dei rifiuti stoccati nei cassoni coperti, con le acque di percolazione eventualmente prodotte, trattate come rifiuti liquidi;

- III. adegui la modalità di gestione dei rifiuti in attesa di caratterizzazione applicando il principio di precauzione ovvero considerando il rifiuto da classificare come appartenente alla classe di pericolo più conservativa in base alle informazioni disponibili.

Il personale addetto ai depositi deve avere pronta conoscenza delle suddette informazioni, con aggiornamento della relativa procedura del sistema di gestione ambientale in modo che le informazioni disponibili sulla classe, anche presunta, di pericolo a cui potrebbe appartenere il rifiuto siano conosciute dal personale addetto alle movimentazioni/stoccaggio. La procedura dovrà altresì essere corredata da un adeguato sistema di registrazione che dimostri che il personale sia stato informato sulle caratteristiche di pericolo del rifiuto in attesa di caratterizzazione;

- IV. adegui il deposito temporaneo "Area 7" in modo che le terre e rocce di scavo non pericolose in essa stoccate siano mantenute in stalli separati da barriere fisiche per lotto e siano coperte anche con costruzioni rimuovibili, purché di adeguata resistenza meccanica che non consentano lo scivolamento del materiale accumulato, con relativo eventuale mescolamento di lotti distinti.

In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui ai punti a), b), e c), non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione delle analisi in corso di esecuzione presso i laboratori di ARPA Marche.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Marche, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattordices*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza della prescrizioni AIA elencata al sopraccitato punto a).

In relazione al regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 aprile 2014, ARPA Marche, ha avviato le procedure di cui all'art. 318 bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ai sensi della L. 68/2015 per la violazione relative a precedenti punti b), e c).

Per continuità di informazione la presente è inviata in copia anche alla Procura della Repubblica territorialmente competente.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella

Allegati

All.1 - Verbale di inizio visita ispettiva (quattro pagine)

All.2 - Verbale di esecuzione e chiusura visita ispettiva (ventiquattro pagine)

All.3 - Foto dei depositi temporanei 1 e 3